



ISTITUZIONE COMUNALE
“Marsala Schola”

Via Vincenzo Pipitone 6 – Marsala Tp
P.Iva e C.F. 02244630816 - Tel. 0923/951859
e mail marsalasciola@comune.marsala.tp.it
pec: protocollo.marsalasciola@pec.halleyconsulting.it

SERVIZI SCOLASTICI DEL COMUNE DI MARSALA

DETERMINA DEL DIRETTORE N. 103 del 14-06-19

OGGETTO: Costituzione fondo per il lavoro straordinario e fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 comma 1-2 CCNL funzioni locali 21.05.2018 (ex art.31 CCNL 2002/2005) – Anno 2019.-

Ufficio Proponente: Ufficio Personale

Area 2 “Amministrativa/Contabile”

Posizione organizzativa dell'Area: Gianfranco Panicola

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

Attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale e di non trovarsi neppure in qualsivoglia situazione che determina un obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;

RICHIAMATI:

- Il D.Lgs 75/2017;
- La L.R. n. 27/2016 ed in particolare i commi 1 e 21;
- la delibera 19.12.2017 n.25 con cui il CdA dell'istituzione ha approvato la dotazione organica;
- la delibera 10.05.2019 n.7 con cui il CdA dell'Istituzione ha deliberato di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio 2019/2021;
- la delibera 28.05.2019 n.12 con cui il CdA dell'Istituzione ha deliberato di approvare il bilancio di previsione per l'anno 2019 e la programmazione per il triennio 2019/2021;
- **CONSIDERATO** che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto e approvato il contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni Locali valido per il triennio 2016 – 2018 e che il medesimo contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente di tutte le amministrazioni indicate all'art. 4 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016 e che il personale dipendente dell'ente rientra nell'ambito del contratto ora definito funzioni locali ;
- **CONSIDERATO** che con nota prot. 48723 del 23.10.07 il Dirigente del Settore Risorse Interne del Comune di Marsala ha comunicato la "Riduzione del Fondo Migliorativo servizi del Comune" a seguito del passaggio dei dipendenti dal Comune all'Istituzione *Marsala Schola* per un importo complessivo di €.102.853,99 (parte stabile € 93.505,99 parte variabile € 9.348,00) – fondo lavoro straordinario €.5.000,00, rinviando all'Istituzione *Marsala Schola* la determinazione sia del fondo miglioramento servizi che del fondo per le prestazioni di lavoro straordinario, come già indicato nel Piano e Condizioni relative al passaggio dei Dipendenti (punto 5 allegato al Verbale del CdA 02.10.06 n.01);
- **CHE** l'art.31 co 1 del CCNL 22.01.2004 comparto enti locali, pro tempore vigente, statuisce che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengono determinate annualmente;
- **VISTI** l'art.9, comma 2 bis, del D.L. n.78/2010, convertito in legge n.122/2010 e la Circolare applicativa n.12/2011 della Ragioneria Generale dello Stato dove si specifica che Il fondo costituito per ciascuno degli anni 2011-2012-2013-2014, nel caso superi il valore del fondo determinato per l'anno 2010, va ricondotto a tale importo e che la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013-2014, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma dei presenti, rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo;
- **RILEVATO** che la costituzione del fondo per l'anno 2018 dovrà essere aggiornata secondo i dettami del nuovo CCNL e in particolare gli art. 67 comma 1-2 che testualmente recitano:
- **COMMA 1.** *A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e*

le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

- **COMMA 2.** L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: **a)** di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019; **b)** di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; **c)** dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; **d)** di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30
- **PRESO ATTO** che l'art. 23 comma 2 del D. Lgs n. 25/05/2017 n.75, in tema di costituzione del fondo di produttività del personale dal 1° gennaio 2017, prevede testualmente che: " *Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.* ";
- Preso atto che, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l'anno 2018, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;
- Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate per gli anni precedenti al 2016 e che si terrà conto nella costituzione del fondo anno 2018 del rispetto del limite dell'anno 2016;
- Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2018;
- VISTO il parere ARAN di Novembre 2012, riguardo alla utilizzabilità delle risorse non utilizzate in determinato anno nell'esercizio successivo;
- RITENUTO di dover prendere a base di riferimento per la costituzione del Fondo per il lavoro straordinario e per il miglioramento servizi dell'Istituzione Marsala Schola le informazioni fornite dal Comune di Marsala con la suddetta nota p.48723 del 23.10.07 e di dover seguire quanto indicato nel parere Aran 499-15C1 dove si legge il

"problema deve essere affrontato e risolto secondo le comuni regole della correttezza e buona fede, facendo affidamento sulla ragionevolezza e sulla sostenibilità della soluzione adottata, individuando il criterio guida nell'art.15 co 5 del CCNL 1.4.99 dove si afferma che in presenza di aumenti della dotazione organica le risorse del fondo possano essere incrementate in misura congrua";

- **VISTI** il regolamento del personale, l'organigramma e la dotazione organica dell'Istituzione Marsala Schola approvati con Deliberazioni del CdA n. 12 del 22.04.2013 e n.15 del 07.05.2013;
- **VISTO** il CCDI 2016/2017 sottoscritto in data 15.12.2017 e approvato con Deliberazione del Cda del 12.12.2017 n.24;
- **RICHIAMATO** quanto contenuto nella Determinazione 22.09.2016 n.172 "Costituzione fondo per il lavoro straordinario e risorse decentrate ex art.31del CCNL 2002/2005: anno 2016" con i seguenti importi: Fondo lavoro straordinario € 3.437,94 - Fondo parte stabile € 82.420,03 e parte variabile € 7.557,92;
- **RITENUTO** di predisporre il fondo risorse decentrate anno 2019 come indicato nell'allegato "B", che si approva con la presente determinazione e che illustra l'ammontare complessivo del Fondo Risorse Stabili e Variabili per l'anno 2019 al netto delle risorse destinare a finanziare l'area delle posizioni organizzative;
- **CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. B è possibile incrementare il fondo di parte stabile nella misura calcolata con riferimento al personale in servizio alla data del 31.12.2015 dell'importo pari a €. 83.20 per ogni unità lavorativa;
- **PRESO ATTO** che alla data del 31.12.2015 come da conto annuale del personale, risultano in servizio n. 76 dipendenti e pertanto il fondo di parte stabile per l'anno 2019 può essere incrementato della somma corrispondente a €. 6.482,80 (85.30 x 76) ;
- **CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. C è possibile incrementare il fondo di parte stabile dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno e, pertanto, in considerazione delle cessazioni avvenuta nel decorso anno viene determinata allo scopo la somma di €. 693,12 ad incremento della parte stabile del fondo;
- **CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. A è possibile incrementare il fondo di parte stabile nella misura calcolata con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data e che tale specifico importo viene determinato coma da allegato prospetto A nella misura di €. 193,30
- **CHE** alla luce delle considerazioni e delle argomentazioni sopra espresse è possibile costituire il fondo alimentato dalle risorse decentrate ex art. 67 e seguenti del CCNL 2016/2018 comparto funzioni locali, per l'anno 2019, così come indicato nelle schede B allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, da cui si rileva che le risorse stabili ammontano a complessive €. 56.039,25 mentre le risorse variabili a €. 7.557,92;
- **CHE** in considerazione di quanto contenuto dell'art. 67 comma 1 secondo periodo, le risorse per la costituzione del fondo per l'anno 2019 confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (€. 33.750,00) ;
- **Che** le risorse stabili e variabili nel loro importo complessivo ammontano a €. 63.597,17 al netto delle risorse destinate alle P.O. e che l'importo totale complessivo destinato all'incentivazione del personale non supera i limiti stabiliti dalla normativa vigente ;

- **CHE** contestualmente è possibile determinare il fondo per il lavoro straordinario ex art.14 del CCNL 01/04/1999, che è pari a €. 3.437,94 destinato a remunerare eventuali attività del personale dell'Istituzione derivanti da situazioni imprevedibili e non programmabili ;
- **EVIDENZIATO CHE** comunque si deve tener conto anche delle condizioni generali di bilancio e, conseguentemente, le risorse avente carattere variabile soggiacciono al limite condizionale che l'Amministrazione Comunale di Marsala confermi per l'Istituzione gli stessi trasferimenti in sede di predisposizione del nuovo bilancio per l'esercizio in corso, attualmente in fase di elaborazione;
- **RILEVATO** che la determinazione dell'entità delle risorse decentrate rientra negli atti soggetti a informazione alle organizzazioni sindacali, di cui all'art. 5 - 7 del Ccnl 22.05.2018, affinché la parte sindacale possa essere informata sulle modalità di alimentazione di tali risorse rispetto alla successiva fase negoziale inerente all'utilizzo delle stesse;
-
- **VISTI** gli artt.31 e 32 del CCNL 22.01.04 come modificato art. 67 del CCNL 2016/2018
- Visto il CCNL funzioni locali del 22.05.2018
- **VISTO** il Bilancio di previsione 2019/2021 approvato con delibera CdA n. 12 del 29.05.2019
- **VISTO** lo Statuto dell'Istituzione

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera n.19 del 16/05/2013;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTI gli artt. 30 e 49 legge regionale 28/1/2014 n. 5; VISTO l'art. 3 l.r. 27/2016;

VISTO il CCNL Comparto funzioni locali;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

VISTO lo Statuto dell'Istituzione;

VISTO il Bilancio 2018-2020 -Annualità 2018;

Per le motivazioni indicate

PROPONE

Per quanto in premessa specificato e che qui s'intende riportato:

1. **Di COSTITUIRE** il fondo alimentato dalle risorse decentrate ex art. 67 e seguenti del CCNL 2016/2018 comparto funzioni locali, per l'anno 2019, così come indicato nelle schede B allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, da cui si rileva che le risorse stabili ammontano a €. 56.039,25 mentre le risorse variabili a €. 7.557,92;

2. **Di DARE ATTO** che il trend storico delle risorse stabili e variabili risulta come di seguito indicato:

Risorse decentrate	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Stabili	€. 85.793,97	€. 84.917,28	€. 83.286,21	€. 82.420,03	€. 81.553,85	€. 83.306,45	€. 56.039,25
Variabili	€. 7.867,28	€. 7.786,88	€. 7.637,32	€. 7.557,92	€. 7.479,32	€. 7.557,92	€. 7.557,92
totale	€. 93.661,25	€. 92.704,16	€. 90.923,53	€. 89.977,95	€. 89.033,17	€. 90.864,37	€. 63.597,17

3. **DARE ATTO CHE** in considerazione di quanto contenuto dell'art. 67 comma 1 secondo periodo, le risorse per la costituzione del fondo per l'anno 2019 confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e, pertanto, le risorse stabili ammontano a €. 56.039,25 mentre le risorse variabili a €. 7.557,92;
4. **DARE ATTO** che in considerazione di quanto contenuto dell'art. 67 comma 1 secondo periodo, le risorse per la costituzione del fondo per l'anno 2019 confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (€. 33.750,00) ;
5. **CHE** le risorse stabili e variabili nel loro importo complessivo ammontano a €. 63.597,17 al netto delle risorse destinate alle P.O. e che l'importo totale complessivo destinato all'incentivazione del personale non supera i limiti stabiliti dalla normativa vigente ;
6. **DARE ATTO** che contestualmente viene costituito il fondo per il lavoro straordinario ex art.14 del CCNL 01/04/1999, che è pari a €. 3.437,94 destinato a remunerare eventuali attività del personale dell'Istituzione derivanti da situazioni imprevedibili e non programmabili
7. **Di DARE ATTO** che il trattamento accessorio erogato al personale a tempo determinato (compreso quello assegnato dal Comune di Marsala) secondo le norme del vigente CCNL comparto regioni autonomie locali è specificato nella scheda B) allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
8. **Di DARE ATTO** che le somme di parte stabile e variabili trovano copertura nei pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2019 approvato con delibera CdA n. 12 del 28.05.2019.
9. **Di INFORMARE** le OO.SS. e le RSU del contenuto della presente determinazione.
10. **DARE ATTO** che la presente determina verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line, nonché in Amministrazione Trasparente, nell'apposita sezione Contrattazione integrativa;

Si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000;

Marsala 03.06.2019

Il Responsabile dell'Area P.O.

Gianfranco Panicola

IL DIRETTORE

Attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale e di non trovarsi neppure in qualsivoglia situazione che determina un obbligo di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento interno;

Vista la superiore proposta;

Esaminata l'istruttoria e ritenuta completa e coerente con l'assetto normativo;

Ritenuta la propria competenza

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione

IL DIRETTORE
Maria Celona

ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA										ALLEGATO A														
incrementi del fondo art 67 comma 2 lett. B					differenze posizioni economiche riconosciute rispetto alle posizioni iniziali					art 67 comma 2 lett. B					ccnl 21-05-2018 anno 2017					art 67 comma 2 lett. Banno 2016				
pos econ	pos sviluppo	pos base	differenza	n. dip	increm	pos econ	pos sviluppo	pos base	differenza	n. dip	increm	pos econ	pos sviluppo	pos base	differenza	n. dip	increm	pos econ	pos sviluppo	pos base	differenza	n. dip	increm	
D6	90,30	67,50	22,80	2	45,60	D6	31,40	23,40	8,00	2	16,00	D6	10,40	7,70	2,70	2	5,40							
D5	84,50	67,50	17,00		0,00	D5	29,40	23,40	6,00		0,00	D5	9,70	7,70	2,00		0,00							
D4	80,90	67,50	13,40		0,00	D4	28,10	23,40	4,70		0,00	D4	9,30	7,70	1,60		0,00							
D3	77,60	67,50	10,10	8	80,80	D3	26,90	23,40	3,50	8	28,00	D3	8,90	7,70	1,20	8	9,60							
D2	70,80	67,50	3,30		0,00	D2	24,60	23,40	1,20		0,00	D2	8,10	7,70	0,40		0,00							
D1	67,50	67,50	0,00	1	0,00	D1	23,40	23,40	0,00	1	0,00	D1	7,70	7,70	0,00	1	0,00							
C5	69,80	62,00	7,80		0,00	C5	24,30	21,50	2,80		0,00	C5	8,00	7,10	0,90		0,00							
C4	67,30	62,00	5,30		0,00	C4	23,40	21,50	1,90		0,00	C4	7,70	7,10	0,60		0,00							
C3	65,30	62,00	3,30		0,00	C3	22,70	21,50	1,20		0,00	C3	7,50	7,10	0,40		0,00							
C2	63,50	62,00	1,50	1	1,50	C2	22,10	21,50	0,60	1	0,60	C2	7,30	7,10	0,20	1	0,20							
C1	62,00	62,00	0,00	22	0,00	C1	21,50	21,50	0,00	22	0,00	C1	7,10	7,10	0,00	22	0,00							
B7	63,40	55,00	8,40		0,00	B7	22,00	19,10	2,90		0,00	B7	7,30	6,30	1,00		0,00							
B6	61,00	55,00	6,00		0,00	B6	21,20	19,10	2,10		0,00	B6	7,00	6,30	0,70		0,00							
B5	60,00	55,00	5,00		0,00	B5	20,80	19,10	1,70		0,00	B5	6,90	6,30	0,60		0,00							
B4	59,00	55,00	4,00		0,00	B4	20,50	19,10	1,40		0,00	B4	6,80	6,30	0,50		0,00							
B3	58,10	55,00	3,10		0,00	B3	20,20	19,10	1,10		0,00	B3	6,70	6,30	0,40		0,00							
B2	55,90	55,00	0,90		0,00	B2	19,40	19,10	0,30		0,00	B2	6,40	6,30	0,10		0,00							
B1	55,00	55,00	0,00	36	0,00	B1	19,10	19,10	0,00	36	0,00	B1	6,30	6,30	0,00	36	0,00							
A5	55,90	52,00	3,90	1	3,90	A5	19,40	18,10	1,30	1	1,30	A5	6,40	6,00	0,40	1	0,40							
A4	54,80	52,00	2,80		0,00	A4	19,00	18,10	0,90		0,00	A4	6,30	6,00	0,30		0,00							
A3	53,80	52,00	1,80		0,00	A3	18,70	18,10	0,60		0,00	A3	6,20	6,00	0,20		0,00							
A2	52,70	52,00	0,70		0,00	A2	18,30	18,10	0,20		0,00	A2	6,00	6,00	0,00		0,00							
A1	52,00	52,00	0,00	4	0,00	A1	18,10	18,10	0,00	4	0,00	A1	6,00	6,00	0,00	4	0,00							
				75	131,80					75	45,90					75	15,60							
																							193,30	


COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019

RISORSE DECENTRATE ANNO 2019	Importo
RISORSE AVENTI CARATTERE DI STABILITA'	
Fondo parte stabile anno 2018 ai sensi dell'art. 67 comma 1 (importo non supera l'ammontare 2016 certificato dai revisori dei conti)	82.420,03
importo consolidato destinato a finanziare le P.O. - ART. 67 COMMA 1 da destrarre dall'importo consolidato per l'anno 2018	33.750,00
A) TOTALE RISORSE STABILI per anno 2019	48.670,03
differenze posizioni economiche rispetto a quelle iniziali - art. 67 comma 2	193,30
RIA personale cessato - art. 67 comma 2 lett. C	693,12
art. 67 c.1 lett. b - incremento €. 85,30 x 76 dipendenti al 31.12.2015	6.482,80
B) Totale complessivo Risorse Stabili	56.039,25
TOTALE RISORSE STABILI AL NETTO DELLE RISORSE DESTINATE ALLE P.O.	56.039,25
RISORSE AVENTI CARATTERE DI VARIABILITA'	
Fondo parte variabile	7.557,92
C) TOTALE RISORSE VARIABILI	7.557,92
TOTALE RISORSE DECENTRATE (parte stabile + parte variabile)	63.597,17
importo consolidato destinato a finanziare le P.O. - ART. 67 COMMA 1	33.750,00
totale risorse decentrate da destinare all'incentivazione del personale	97.347,17
Fondo per il lavoro straordinario ex art. 14 CCNL 01/04/1999	3.437,94




**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI
TRIENNIO 2016 - 2018**

Il giorno 21 maggio 2018, alle ore 15,00, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:


l'A.Ra.N (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) nella persona del Presidente il Dott. Sergio Gasparri 


e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del comparto Funzioni Locali:

Organizzazioni Sindacali




FP CGIL  CGIL



CISL FP  CISL

UIL FPL  UIL

CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI  CISAL

Confederazioni Sindacali

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016 - 2018.

Art. 66
Elemento perequativo

1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all'art. 64 sul personale già destinatario delle misure di cui all'art. 1, comma 12, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché del maggiore impatto sui livelli retributivi più bassi delle misure di contenimento della dinamica retributiva, è riconosciuto al personale individuato nell'allegata Tabella D un elemento perequativo un tantum, corrisposto su base mensile nelle misure indicate nella medesima Tabella D, per dieci mensilità, per il solo periodo 1.3.2018 – 31.12.2018, in relazione al servizio prestato in detto periodo. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

2. L'elemento perequativo di cui al comma 1 non è computato agli effetti dell'articolo 65, comma 2, secondo periodo ed è corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo ed il numero di mensilità indicati al comma 1.

3. Per i lavoratori in part-time, l'importo è riproporzionato in relazione al loro ridotto orario contrattuale. Detto importo è analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che comportino la corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.

Art. 67
Fondo risorse decentrate: costituzione

1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

- a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;
- b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
- d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;
- f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;
- g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare;
- h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).

3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

- a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;